

# REGIONE DELLA PUGLIA

RIESAME LEGGE SUL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI DI CONTROLLO

RELATORE PER LA I COMMISSIONE AVV. G. MARGIOTTA

Mi preme informare l'Assemblea che, ricevuta notifica del rinvio da parte del Governo della legge regionale sulla disciplina delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali (8.XI.1971) e dell'altra relativa ai tributi propri della Regione (13.XI.1971), stante l'impedimento del Presidente dr. Pulli, quale Vice Presidente, ho ritenuto, di intesa col Presidente On. Finocchiaro, convocare la prima Commissione che, a suo tempo, espresse i propri pareri in ordine alle due leggi precitate.

Ovviamente la convocazione si proponeva soltanto - nessuna assegnazione essendo stata fatta in via normale - di cogliere dalla Commissione, attraverso i suoi componenti (assenti il Dr. Taricone, il Dr. Tatarella e l'Avv. Calvario) espressi da ogni gruppo politico presenti nell'Assemblea, le osservazioni, le considerazioni, i rilievi e le eventuali proposte a seguito del rinvio governativo.

Ciò posto è di tutta evidenza che io non sottopongo all'Assemblea una relazione della Commissione ma le indicazioni emerse dall'incontro informale nel corso del quale i vari componenti ed anche il rappresentante del Governo in persona del suo Presidente Avv. Trisorio Liuzzi hanno dato - del che li ringrazio vivamente - il contributo notevole di competenza e di studio. Nonostante i limiti, veramente drastici, imposti dall'urgenza della convocazione.

Spero di essere riuscito a puntualizzare esattamente tali indicazioni ma, ove fossero riscontrate lacune, i colleghi della Commissione potranno sopperirvi con i loro interventi.

# REGIONE DELLA PUGLIA

Tanto ho ritenuto doverosamente precisare prima di riferire nel merito, cui ora mi accingo.

1. - Legge funzioni di controllo.

E' necessario premettere la lettura delle osservazioni comunicate dal Commissario di Governo.

I rilievi posti a base del rinvio da parte del Governo, quanto all'articolato della Legge, riguardano gli artt. 1, 18, 3° comma, 21 ultimo comma e 25. Ma, quello che va precisato, va eccepito é la espressa riserva della legge statale.

## COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIESE

### Raccomandata a mano

Prot. n. 1279/30202

Bari, 11 Dicembre 1971

Segr. tele N. 1278/30202 del 10 u.s.

Al Sig. PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
DELLA REGIONE PUGLIA  
BARI

OGGETTO: Legge Regionale sulla disciplina delle funzioni di controllo sugli atti degli Enti Locali - N. 1 dell'8/11/1971.

Per conferma, si trascrive qui di seguito il testo del telegramma contenente le osservazioni del Governo sulla legge regionale indicata in oggetto:

""N. 1278/30202. At sensi ed effetti articolo 127 Costituzione comunicansi osservazioni del Governo Repubblica in merito at legge codesta Regione concernente funzione controllo sugli atti enti locali: premessa riserva legge statale ex art. 130 Costituzione in materia controllo atti enti locali per cui regione potest disciplinare solo alcuni aspetti medesima materia, relativi funzionamento organi controllo, Governo habet rilevato: a) articolo 18 -terzo comma- interferisce con detta riserva statale in quanto, a differenza di altre norme legge in esame, che si riferiscono at aspetti già disciplinati da legge statale, non si limita at ripetizione testo normativa statale ma innova at medesimo testo atteggiandosi pertanto come fonte diretta competenza organo regionale controllo; b) articolo 21 -ultimo comma- prevedendo -nel caso in cui organo di controllo abbia richiesto parere at altro ufficio- che termine per esercizio controllo decorra da data di richiesta parere, modifica disciplina

# REGIONE DELLA PUGLIA

termini inerente procedimento di riscontro stabilito da legge statale. Per motivi suddetti Governo habet rinviato legge regionale at nuovo esame consiglio regionale at sensi art. 127 Costituzione. Nell'occasione Governo habet osservato che previsione art. 18 -1° comma- il quale rinvia at norme procedurali stato "in quanto applicabili" non potest essere intesa senso capovolgimento criterio prevalenza legge statale su legge regionale in materia, ma solo come disposizione di raccordo fra precedente et nuova legislazione statale at riguardo. Est stato inoltre osservato che stante dizione art. 1 -lettera B- Legge regionale sembra concernere anche assunzione controllo su enti locali diversi da province, comuni, consorzi et enti ospedalieri nei cui soli confronti sono state attualmente trasferite funzioni controllo mentre per altri enti debet intervenire specifico strumento legislativo attuativo trasferimento funzioni amministrative at sensi articolo 17 legge 16 maggio 1970 numero 281. Occorre pertanto inserire in testo legge opportuno chiarimento. In ordine at articolo 25 per determinazione indennità ivi previste va tenuto presente articolo 25 per determinazione indennità ivi previste va tenuto presente articolo 58 secondo comma legge 62/1953 et occorre precisare che spese da rimborsare at componenti organi controllo riguardano indennità missione et rimborso spese viaggio". Pregasi Vossignoria assicurare ricevuta comunicazione quanto sopra. Segue analogo comunicazione at mezzo lettera raccomandata."

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO (F.to N. Pignataro)

Sulla pregiudiziale in ordine al punto che la legge regionale interferisce sulla riserva della legge statale ex art. 130 Cost. si osserva che l'art.130 stabilisce che un organo Regione, costituito nei modi stabiliti dalla legge della Repubblica esercita un controllo di legittimità, e, in casi determinati dalla legge, il controllo di merito nella forma di richiesta di riesame.

Dal dettato costituzionale emerge che il legislatore ordinario deve limitarsi a definire la struttura dell'organo e i casi di controllo di merito. Ne consegue che non il legislatore regionale definendo la disciplina del controllo dell'organo regionale ha invaso la riserva dell'art. 130, ma il legislatore ordinario con le norme di dettaglio contenute nella legge n. 62/1953.

Applicando tali principi in relazione all'art. 18, 3° comma, é da rilevare che la norma regionale non si riferisce ad aspetti già disciplinati dalla legge n. 62/53, ma é una norma di svolgimento che

# REGIONE DELLA PUGLIA

non ha riscontro nella legge statale, la quale quand'anche si volesse riconoscere costituzionalmente legittima é sul punto lacunosa.

Infatti l'art.59 trasferisce all'organo regionale il controllo di legittimità dianzi attribuito al Prefetto alla G.P.A. e l'art.60 trasferisce allo stesso organo regionale il controllo di merito dianzi attribuito alla G.P.A.

Tale ordinamento ignora i controlli di merito che le vigenti leggi attribuiscono al Prefetto attraverso atto di autorizzazione, di approvazioni e di visti estesi al merito (sui contratti). Di qui l'esigenza rilevata dall'Assemblea Regionale pugliese di riportare anche tali forme di controllo nell'alveo naturale dei due tipi di controllo.

E, d'altra parte, la circolare del Ministero dell'Interno in data 15.3.1971 n.860, esplicitamente stabilisce che "sono trasferiti ai nuovi organi di controllo inerenti alla apposizione del visto di esecutività dei contratti e alle autorizzazioni della trattativa privata e della licitazione privata di cui agli artt. 87 - 140 e 165 del T.U. del 1934. "

Pertanto la norma del 3° comma dell'art.18 non ha carattere innovativo rispetto alla legge n.62, ma integrativa e di svolgimento della stessa legislazione statale.

Pur confermando tali principi in pieno rispetto dell'art. 130 della Costituzione e riaffermando che l'interpretazione governativa non è aderente nè alla lettera nè allo spirito del principio costituzionale che conferisce alla Regione piena autonomia nella disciplina del settore - nel che si coglie ancora una volta l'atteggiamento ostile all'istituto regionale - tuttavia si ritiene di proporre alcune adeguamenti che non influiscano sostanziale modifica al testo normativo precedentemente approvato.

# REGIONE DELLA PUGLIA

Quindi si propone:

Quanto all'art.18 la soppressione al primo comma delle parole "in quanto applicabili" e la soppressione del terzo comma;

quanto all'art.21 soppressione dell'ultimo comma;

quanto all'art.25 la sostituzione con il seguente: "Il Consiglio regionale fissa le indennità di seduta, le indennità di missione e le spese di viaggio da rimborsare ai singoli componenti degli organi di controllo".

Infine in relazione all'altro specifico rilievo, afferente all'art.1, si ritiene di sostituire al capo B) le parole "degli altri enti locali" con le parole "dei consorzi dei Comuni" per cui l'articolo che ne deriva può essere:

Nella Regione Puglia il controllo sugli atti degli enti locali è esercitato:

a) dal Comitato regionale per il controllo sugli atti delle Province, dei Consorzi a partecipazione di amministrazioni provinciali e degli enti pubblici ospedalieri regionali con sede in Bari;

b) dalle Sezioni provinciali per il controllo sugli atti dei Comuni e degli enti pubblici ospedalieri provinciali e di zona e dei Consorzi di Comuni, con sedi nei Capoluoghi di provincia di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

Il Comitato e le Sezioni sono costituiti con decreti del Presidente della Giunta Regionale.

E' estratto dal verbale della seduta del 20 Dicembre 1971

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F/to FINOCCHIARO

P. G. G.

Uff. Proc. Pasquale D. ...

*[Handwritten signature]*

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

MODIFICHE DA APPORTARSI ALLA LEGGE REGIONALE DELL'8

NOVEMBRE 1971 n.1 -

*Nota<sup>zione</sup> emendamenti*

- Art. 1 lettera b)

""dalle Sezioni provinciali per il controllo sugli atti dei Comuni, dei Consorzi di Comuni e degli Enti pubblici ospedalieri provinciali e di zona, con sedi nei capoluoghi di provincia di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto""

*unemunit.  
estante  
Bari*

- Art. 18 - 1° comma "Per l'esercizio del controllo di legittimità e di merito il Comitato regionale e le Sezioni provinciali di controllo osservano le norme procedurali previste dalle leggi dello Stato.

*est. Bari.*

- Art. 18 - 3° comma (soppresso)

*est. Bari*

- Art. 21 - 4° comma (soppresso)

*est. Bari*

- Art. 25 - 1° comma - "" il Consiglio regionale fissa le indennità di seduta, le indennità di missione e le spese di viaggio da rimborsare ai singoli componenti degli organi di controllo".

*est. Bari*

*Si vota il nuovo testo legislativo.  
- all'unanimità.  
Inoltre si effettua con urgenza*

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

MODIFICHE DA APPORTARSI ALLA LEGGE REGIONALE DELL'8  
NOVEMBRE 1971 n. 1 -

- Art. 1 lettera b)

""dalle Sezioni provinciali per il controllo sugli atti dei Comuni, dei Consorzi di Comuni e degli Enti pubblici ospedalieri provinciali e di zona, con sedi nei capoluoghi di provincia di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto""

- Art. 18 - 1° comma "Per l'esercizio del controllo di legittimità e di merito il Comitato regionale e le Sezioni provinciali di controllo osservano le norme procedurali previste dalle leggi dello Stato.

- Art. 18 - 3° comma (soppresso)

- Art. 21 - 4° comma (soppresso)

- Art. 25 - 1° comma - "" il Consiglio regionale fissa le indennità di seduta, le indennità di missione e le spese di viaggio da rimborsare ai singoli componenti degli organi di controllo".

# REGIONE DELLA PUGLIA

LEGGE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI  
DI CONTROLLO DELLA REGIONE SUGLI ATTI DE  
GLI ENTI LOCALI.



LEGGE REGIONALE ~~8~~ ~~1971 n. 1~~

Norme per il funzionamento degli organi di controllo della Regione sugli atti degli Enti locali.

Il Consiglio Regionale ha approvato la seguente legge:

Art. 1

(Organi di controllo)

Nella Regione Puglia il controllo sugli atti degli Enti locali è esercitato:

- a) dal Comitato Regionale per il controllo sugli atti delle Province, dei Consorzi a partecipazione di Amministrazioni provinciali e degli Enti pubblici ospedalieri regionali, con sede in Bari;
- b) dalle Sezioni provinciali per il controllo sugli atti dei Comuni e degli Enti pubblici ospedalieri provinciali e di zona e degli altri Enti locali, con sedi nei capoluoghi di Provincia di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

Il Comitato e le Sezioni sono costituiti con decreti del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 2

(Autonomia degli Organi di controllo)

Il Comitato e le Sezioni decentrate per il controllo sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri Enti previsti nell'art. 1 esercitano autonomamente le loro funzioni.

Art. 3

(Durata in carica degli organi di controllo)

Il Comitato regionale e le Sezioni provinciali durano in carica quanto il Consiglio Regionale, ma esercitano le proprie funzioni fino alla costituzione dei nuovi organi di controllo.

#### Art. 4

(Inizio dell'attività degli organi di controllo)

La data di inizio dell'attività degli organi di controllo è fissata con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Con lo stesso decreto il Presidente della Giunta Regionale designa i funzionari della Regione che fungono da Segretario del Comitato Regionale e delle Sezioni provinciali di controllo.

#### Art. 5

(Decisioni degli organi di controllo)

L'organo di controllo pronuncia:

- a) dichiarazione di presa d'atto per mancanza di rilievi;
- b) ordinanza motivata di annullamento per illegittimità;
- c) ordinanza motivata di rinvio per riesame.

Nessun altro provvedimento decisionale può essere adottato.

#### Art. 6

(Relazione annuale)

Il Consiglio Regionale esamina annualmente le relazioni del Comitato e delle Sezioni decentrate di controllo sulla loro attività.

A tal fine i Presidenti del Comitato e di ciascuna Sezione inviano alla Giunta Regionale ed all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, entro il mese di febbraio di ogni anno, dettagliate relazioni dei rispettivi Organi Collegiali sulla attività svolta dai Collegi stessi nell'anno precedente.

#### Art. 7

(Elezioni dei Presidenti)

Nella prima seduta di insediamento il Comitato regionale e le Sezioni provinciali, sotto la Presidenza dell'esperto effettivo più anziano di età, eleggono con vota-

zione a scrutinio segreto i rispettivi Presidenti tra i componenti effettivi nominati dal Consiglio Regionale.

Qualora dopo due votazioni nessun candidato abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti è eletto Presidente chi ha riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti è eletto il più anziano di età.

## Art. 8

### (Funzioni dei Presidenti)

Il Presidente del Comitato regionale e i Presidenti delle Sezioni provinciali di controllo rappresentano gli organi che presiedono e:

- a) convocano il Collegio e dirigono i lavori;
- b) soprintendono agli Uffici e ripartiscono tra i membri effettivi e supplenti del Collegio i compiti e le attribuzioni relative ai singoli atti sottoposti al controllo del Collegio medesimo;
- c) provvedono alla sostituzione con i membri supplenti dei componenti effettivi in caso di assenza o di impedimento.

Il Presidente del Comitato regionale, anche su richiesta di uno dei Presidenti delle Sezioni provinciali di controllo, dispone periodiche conferenze dei componenti effettivi e supplenti di tutti gli organi di controllo, al fine di coordinare la loro attività istituzionale nel rispetto della piena autonomia degli Enti locali.

L'esperto più anziano di età sostituisce in caso di assenza o impedimento il Presidente dei rispettivi Collegi.

## Art. 9

### (Funzioni dei componenti dei Collegi)

I componenti degli organi di controllo incaricati dal Presidente del Collegio della trattazione di una pratica elaborano e formulano le proposte da sottoporre al Collegio.

## Art. 10

(Decadenza dei componenti dell'organo di controllo)

I componenti dell'organo di controllo che non intervengono, senza giustificato motivo, a cinque sedute consecutive, decadono dalla carica.

Importano, altresì, decadenza le cause sopravvenute di ineleggibilità e di incompatibilità, previste da legge della Repubblica.

Nei casi previsti dai commi precedenti, la causa di decadenza è contestata dal Presidente della Giunta Regionale all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per rispondere; trascorso tale termine, il Consiglio Regionale delibera definitivamente.

Qualora si tratti di incompatibilità, il Consiglio chiede al componente dell'organo di controllo di optare tra la carica del Comitato o della Sezione e quella che ha causato la incompatibilità.

Se il componente non vi provveda entro il termine di dieci giorni, il Consiglio Regionale lo dichiara decaduto.

La dichiarazione di decadenza dei membri non elettivi è comunicata dal Presidente della Giunta Regionale al Commissario del Governo o al Presidente della Corte d'Appello o alla Amministrazione provinciale per le sostituzioni di rispettiva competenza.

## Art. 11

(Dimissioni dei componenti dell'organo di controllo)

Le dimissioni dei componenti, anche non elettivi, dell'organo di controllo sono presentate al Presidente del Comitato o della Sezione di appartenenza, che le trasmette immediatamente al Presidente della Giunta Regionale.

## Art. 12

(Reintegrazione dell'organo di controllo)

Quando, per qualunque motivo, uno dei componenti abbia cessato di far parte del Comitato o della Sezione, si provvede a sostituirlo nei modi seguiti per la sua nomina.

Chi subentra al componente decaduto o dimissionario resta in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito.

#### Art.13

##### (Scioglimento degli organi di controllo)

Il Comitato regionale di controllo e le Sezioni provinciali possono essere sciolte in caso di accertata impossibilità di funzionamento.

Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Regione, su conforme parere del Consiglio Regionale che decide con l'intervento di due - terzi dei componenti e a maggioranza assoluta di voti.

Con lo stesso decreto il Presidente della Giunta provvede alla ricostituzione dell'organo di controllo.

#### Art.14

##### (Organico del personale)

Spetta al Consiglio, con specifico provvedimento, definire la ripartizione degli Uffici e l'organico del personale addetto al Comitato ed a ogni Sezione; alla Giunta di assegnare il relativo personale che appartiene al ruolo organico della Regione.

Il personale in servizio presso gli organi di controllo dipende funzionalmente dal Comitato o dalle Sezioni provinciali di controllo.

#### Art.15

##### (Segretario)

Il Segretario del Comitato e di ciascuna Sezione, designato ai sensi dell'art.4 della presente legge, è funzionalmente alle dipendenze del Comitato o delle Sezioni.

#### Art.16

##### (Sedute dei Collegi)

Il Comitato regionale e le Sezioni provinciali di controllo

stabiliscono il calendario delle sedute che devono avere almeno frequenza bisettimanale; detto calendario viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione.

E' in facoltà dei Presidenti di convocare i Collegi ogni qualvolta ne ravvisino la opportunità mediante avviso telegrafico con l'indicazione dell'ordine del giorno da diramarsi ai componenti almeno 24 ore prima dell'ora dell'adunanza.

Alle riunioni degli organi di controllo debbono essere invitati e possono partecipare i membri supplenti: questi hanno diritto di voto solo se chiamati a sostituire un membro effettivo.

I membri dei Collegi che per qualsiasi motivo sono impossibilitati a partecipare alle riunioni devono immediatamente informarne il Presidente ai fini della sostituzione con i membri supplenti. I supplenti esperti sono chiamati a partecipare alla votazione in sostituzione dei membri effettivi con criterio di alternanza.

L'avviso di convocazione delle adunanze di calendario è rimesso insieme con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare a tutti i componenti effettivi e supplenti almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Presidente del Comitato di controllo o di ciascuna Sezione provinciale invita alle sedute, limitatamente all'esercizio dei controlli di cui all'art.16 della legge 12.2.1968 n.132, il Medico provinciale del capoluogo della Regione ovvero della rispettiva Provincia.

L'assenza o impedimento del Medico provinciale non impedisce di deliberare.

#### Art.17

##### (Deliberazione dei Collegi)

Le adunanze degli organi di controllo non sono pubbliche.

Per la validità delle deliberazioni si richiede l'intervento di almeno quattro commissari siano essi effettivi o supplenti.

Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I componenti del Collegio debbono astenersi dal prendere parte alla discussione e alle deliberazioni concernenti atti che direttamente o indirettamente interessano parenti od

affini entro il quarto grado.

Il Segretario del Collegio cura la tenuta del registro delle adunanze dal quale dovrà risultare l'indicazione dei commissari presenti, del relatore designato dal Presidente, la motivazione e il dispositivo della decisione adottata.

Ogni commissario ha facoltà di fare inserire a verbale il proprio motivato dissenso.

L'organo di controllo ha facoltà di sentire i rappresentanti delle Amministrazioni al fine di ottenere elementi di valutazione sui provvedimenti sottoposti al suo esame.

I rappresentanti delle Amministrazioni interessate, che ne abbiano fatta richiesta e siano all'uopo espressamente delegati, devono essere sentiti su argomenti all'esame degli organi di controllo, sia in sede istruttoria, sia in sede di discussione del provvedimento e possono chiedere che vengano acquisite agli atti le loro osservazioni.

#### Art.18

(Disposizioni applicabili)

u Per l'esercizio del controllo di legittimità e di merito il Comitato regionale e le Sezioni provinciali di controllo osservano, ~~in quanto applicabili~~, le norme procedurali previste dalle leggi dello Stato.

Sono soggetti a controllo di merito che ha carattere eccezionale, gli atti che rientrano nei casi previsti dalle leggi della Repubblica.

~~Sono devoluti agli organi di controllo tutti i provvedimenti sotto forma di autorizzazioni, approvazioni e visti, che le vigenti disposizioni legislative attribuiscono al Prefetto e alla G.P.A.~~

Non sono soggetti a controllo gli atti meramente esecutivi di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge.

I provvedimenti degli organi di controllo sono definitivi.

#### Art.19

(Controllo sugli atti delle aziende municipalizzate)

Il controllo sugli atti delle Aziende e degli Enti di cui al

R.D. 15 ottobre 1925, n.2578 in materia di assunzione diretta di pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, è attribuito, secondo le rispettive competenze, al Comitato e alle Sezioni di controllo che lo eserciteranno nei limiti del predetto R.D. e secondo le modalità fissate nella presente legge.

#### Art.20

(Invio degli atti soggetti a controllo)

Gli atti soggetti a controllo devono pervenire alla Segreteria del Collegio competente in duplice esemplare, corredati di un elenco descrittivo degli atti anche in duplice esemplare, dei quali uno è restituito all'Amministrazione dell'Ente interessato, munito del timbro e data.

Da tale data decorrono i termini previsti dagli artt.59 e 60 della citata legge n.62/1953.

La richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio ai fini della sospensione del termine stabilito per le determinazioni del Collegio non può essere effettuata più di una volta.

Restano ferme le norme che disciplinano termini e forme di pubblicazione preventive o successive per determinati atti (bilanci, mutui, regolamenti, ruoli, ecc.ecc.).

#### Art.21

( Pareri )

Gli organi di controllo non possono chiedere pareri tecnici ad altre pubbliche Amministrazioni se non nei casi tassativamente previsti dalla legge.

I pareri comunque non sono vincolanti per gli organi di controllo se non nei casi tassativamente previsti dalla legge.

La richiesta di pareri deve essere inviata per conoscenza anche all'Ente deliberante.

X Dalla data di richiesta del parere decorre il termine per l'esercizio del controllo.



Art.22

(Ordinanze di rinvio e di annullamento)

Le ordinanze di rinvio per riesame e i provvedimenti di annullamento devono essere esaurientemente motivati sia in relazione alle controdeduzioni presentate dall'Ente interessato, sia in relazione ai vizi riscontrati dall'organo di controllo.

Le ordinanze di rinvio per riesame e i provvedimenti di annullamento devono essere trasmessi entro cinque giorni dalla loro adozione all'Ente interessato.

Art.23

(Pubblicazione delle decisioni degli organi di controllo)

Un elenco di tutte le decisioni adottate dagli organi di controllo in ciascuna seduta è trasmesso a cura del Segretario al Presidente della Giunta Regionale per la inserzione nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione.

Art.24

(Copia e visione degli atti)

Gli Uffici di segreteria degli organi di controllo sono tenuti a rilasciare entro dieci giorni dalla richiesta copia degli atti emessi dai Collegi a chiunque ne faccia richiesta.

Non è consentito il rilascio di copia degli atti interni, degli atti istruttori e del verbale contenente la discussione.

La spesa è a carico del richiedente.

I Consiglieri regionali hanno diritto di ottenere, in esenzione di spese, copia dei provvedimenti adottati e di tutti gli atti preparatori.

Art.25

(Indennità di presenza e rimborso spese)

Il Consiglio Regionale fissa le indennità e le spese da rimborsare ai singoli componenti dagli organi di controllo.

*Si intende, e indennità  
di missione  
e le spese  
di viaggio  
di rimborso  
ai singoli componenti. Si precisa di centro*

Art. 26

(Controllo sugli atti non ancora definiti dagli organi di controllo dello Stato)

Tutti gli atti adottati dagli Enti previsti dalla presente legge che alla data di inizio di attività degli organi regionali di controllo non risultino ancora definiti dagli organi di controllo dello Stato, saranno a cura di questi ultimi trasmessi agli organi regionali competenti.

Dalla data in cui tali atti pervengono agli organi regionali di controllo decorre il termine per l'esercizio dei poteri di controllo. -

La legge è stata dichiarata urgente a norma del combinato disposto dagli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia.

Il Presidente del Consiglio

Finocchiaro

I Segretari Consiglieri

Margiotta - Ventura

*È estratto sul verbale delle riunioni del  
20 Dicembre 1974, ed è conforme  
al testo deliberato dal Consiglio*

- 1) Il Presidente del Consiglio  
(con il prof. B. F.)*
- 2) - F. I. Finocchiaro*